

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2019, n. 5-149

IPAB - Asilo Infantile con sede in Oviglio (AL). Estinzione ai sensi della L.R. n. 12/2017, art. 7.

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

L'IPAB – Asilo Infantile con sede in Oviglio, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta ai sensi della Legge n. 6972/1890 ed eretta in Ente Morale con R.D. in data 04/08/1895, ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, *“di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi, dell'età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale e intellettuale nei limiti consentiti dalla loro età. Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, verso il pagamento di una retta da stabilirsi dall'Amministrazione, e da pagarsi anticipatamente ogni mese alla Maestra Direttrice che ne rimetterà l'ammontare al Tesoriere, potranno essere ammessi altri bambini.”*.

Con istanza pervenuta in data 02/05/2019, il Presidente dell'IPAB suddetta, in esecuzione del provvedimento sottoindicato, richiedeva l'estinzione del suddetto Istituto ai sensi della L.R. n. 12/2017, art.7.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Asilo, con deliberazione n. 34 assunta il 15/03/2019, nel dare atto della mancanza di personale alle proprie dipendenze e nel precisare che le finalità statutarie non sono più conseguibili, proponeva l'estinzione dell'Ente stesso ed il trasferimento del patrimonio, mobiliare e immobiliare, vincolato a servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, al Comune di Oviglio, a norma della L.R. n. 12/2017, art. 7.

La richiesta è motivata dal fatto che l'IPAB, con decorrenza 30/06/2019, ha cessato inderogabilmente il proprio servizio a seguito della notevole riduzione di iscrizioni e delle conseguenti gravi difficoltà finanziarie che hanno determinato l'impossibilità ad adempiere alle proprie finalità istituzionali.

Il Comune di Oviglio, con provvedimento consiliare n. 10 adottato il 28/03/2019, esprimeva parere favorevole all'estinzione dell'Asilo Infantile di Oviglio e contestualmente accettava formalmente l'intero patrimonio, mobiliare e immobiliare, vincolato a servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ai sensi della normativa regionale sopraindicata.

Il patrimonio dell'estinguendo Ente, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così costituito:

BENI IMMOBILI

- Edificio, sito nel Comune di Oviglio, Via Pagliari n. 5, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Oviglio e individuato al foglio 18, mappali 545-546, categoria B/1, piani S1-T-1, classe 2, consistenza mc. 1786, superficie catastale mq. 579, rendita € 756,35. L'immobile, dislocato nel centro storico dell'abitato in zona residenziale, si eleva per quasi tutta la sua superficie a due piani fuori terra oltre ad una porzione di piano interrato; presenta una struttura mista in muratura portante e calcestruzzo, tetto con orditura in legno e manto di copertura in tegole, delle finiture esterne ed interne con caratteristiche non di pregio e dei serramenti in parte in legno ed in parte in alluminio. Il fabbricato è dotato di un impianto di riscaldamento alimentato a metano con distribuzione attraverso termosifoni, l'impianto elettrico a piano terra è rispondente alla normativa vigente mentre al piano primo è presente ma risulta inadeguato; non risulta inoltre totalmente adeguato alle norme

sull'eliminazione delle barriere architettoniche. L'edificio si suddivide internamente in piano interrato (cantina) con una superficie di 47 mq., piano terra (ingresso, aule, bagni, cucina, mensa, palco) con una superficie di 398 mq. e piano primo (uffici, archivio, cappelletta, alloggio suore) con una superficie di 238 mq.. L'immobile dispone di un ampio cortile chiuso, sistemato a parco giochi e giardino.

Valutazione: 318.042,50 €.

- Terreno, sito nel comune di Oviglio, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Oviglio e individuato al foglio 26, mappale 53, seminativo, classe 2, superficie are 15,30, R.D. 14,62 €, R.A. 12,64 €. Si tratta di un appezzamento di terreno agricolo con forma allungata e giacitura pianeggiante ubicato in una zona lontana dal centro abitato.

Valutazione: 1.530,00 €.

Le suddette valutazioni sono contenute nella dettagliata relazione estimativa redatta in data 18/03/2019 dal Geom. Arianna Zamburlin e asseverata il giorno seguente presso la Cancelleria del Tribunale di Alessandria.

BENI MOBILI

Presso Banco BPM, dipendenza di Oviglio, conto corrente n. 017004, IBAN n. IT65K0503448460000000017004, con un saldo attivo, alla data del 27/07/2019, di 4.043,90 € (si fa presente che entro fine Luglio il saldo dovrebbe ammontare a 978,58 €).

Per i motivi esposti, considerato che l'IPAB non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta ricorrendo per l'Ente l'impossibilità a raggiungere i propri scopi.

Dato atto dell'istruttoria effettuata dagli uffici del Settore competente da cui risultano sussistenti le condizioni previste dall'art. 7 della L.R. n. 12/2017 necessarie per dichiarare l'estinzione dell'IPAB e procedere, in mancanza di specifiche disposizioni testamentarie, alla devoluzione del patrimonio al Comune di Oviglio.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004 e successive modificazioni;

vista la L.R. n. 12/2017;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di estinguere, ai sensi della L.R. n. 12/2017, art.7, l'Asilo Infantile con sede in Oviglio e di trasferire il patrimonio descritto in premessa, con il vincolo di destinazione a servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, al Comune di Oviglio, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti;

di dare atto:

- che gli eventuali introiti derivanti da tale procedura sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, della L.R. n. 12/2017;

- che il Legale rappresentante dell'Asilo Infantile di Oviglio e il Sindaco del Comune di Oviglio sono incaricati, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento del patrimonio al Comune di Oviglio;

- che la presente deliberazione costituisce titolo per la trascrizione e voltura catastale dei beni a favore dell'Ente destinatario;

- che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)